

Famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - figli premorti - clausole limitatrici - condizioni - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - Filiazione al di fuori del matrimonio - Secondo riconoscimento del figlio - Mancato consenso del genitore che ha riconosciuto per primo - Verifica della rispondenza all'interesse del figlio - Accertamento in concreto - Necessità - Fattispecie.

Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo genitore, nell'ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere al bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, e tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. (Nella specie la S.C. ha evidenziato che la corte d'appello aveva del tutto omissso di esaminare l'allegazione relativa alla abituale condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti di genere, che doveva invece essere posta in evidenza nell'operazione di bilanciamento).

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18600 del 30/06/2021 (Rv. 661919 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0250

corte

cassazione

18600

2021